



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

### DELIBERAZIONE N. 47/28 DEL 30.12.2010

**Oggetto:** L. n. 219/2005, art. 6, comma 1, lettera b). Approvazione schema - tipo di Convenzione tra le Associazioni/Federazioni di donatori volontari di sangue e le Aziende Sanitarie della Regione Sardegna, per la partecipazione alle attività trasfusionali, e revisione delle tariffe di rimborso alle Associazioni/Federazioni per le attività associative e di raccolta.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale riferisce che la legge 21 ottobre 2005, n. 219, "Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale di emoderivati", all'art. 6, comma 1, lett. b) stabilisce che venga adottato uno Schema tipo per la stipula di Convenzioni con le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue al fine di consentire la partecipazione delle stesse alle attività trasfusionali e individuare le tariffe di rimborso delle attività associative sul territorio nazionale.

L'Assessore fa presente che l'Accordo del 20 marzo 2008 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano indica i principi generali ed i criteri per la regolamentazione dei rapporti tra le Regioni e le Province Autonome e le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue e che il medesimo è stato recepito con Determinazione del Direttore generale n. 891 del 23.11.2009.

L'Assessore precisa, inoltre, che il Piano Regionale Sangue e Plasma 2008-2010 prevede tra gli obiettivi prioritari la valorizzazione del ruolo delle Associazioni di Volontariato e che il conseguimento ed il mantenimento dell'autosufficienza di sangue e farmaci plasmaderivati è subordinato, tra l'altro, a livelli di attività delle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, coerenti con i bisogni pianificati e strettamente coordinati con le Strutture Trasfusionali di riferimento e la Struttura Regionale di Coordinamento (SRC).

Per quanto sopra, l'Assessore ritiene di dover procedere all'adozione dello Schema tipo di Convenzione, di cui all'allegato A, tra le Associazioni/Federazioni dei donatori volontari di sangue e le Aziende Sanitarie regionali, ai sensi dell'art. 6 della legge 21 ottobre 2005, n. 219 e, tenuto conto che la Regione ha competenza nella determinazione del prezzo di cessione del sangue e degli emocomponenti, ritiene di dover riconoscere alle Associazioni di volontariato del sangue, un



incremento della tariffa di rimborso rispetto a quella prevista dall'Accordo.

L'Assessore fa presente che l'ultimo adeguamento delle tariffe di rimborso per le attività associative e di raccolta risale alla deliberazione della Giunta regionale n. 13/2 del 16 marzo 2004, scaduto al 31 dicembre 2005 e non più aggiornato; ravvisa, pertanto, la necessità di dare applicazione alla revisione delle quote di rimborso di cui alla deliberazione sopra citata e l'opportunità di provvedere al contestuale adeguamento, in base ai parametri ISTAT, dei rimborsi delle attività delle Associazioni dei donatori di sangue a partire dal 1° gennaio 2006 fino al 31 dicembre 2010, così come riportato rispettivamente negli allegati B e C al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale.

L'Assessore ritiene opportuno riconoscere alle Associazioni un incremento della tariffa di rimborso pari al 18% rispetto a quella prevista per l'anno 2005 dalla Delib.G.R. n. 13/2 del 16 marzo 2004, con decorrenza 1° gennaio 2011.

L'Assessore precisa che l'adeguamento dei rimborsi in base ai parametri ISTAT per gli anni 2006-2010 ha un impatto economico a livello regionale stimato in € 500.000 che trova copertura finanziaria in apposito capitolo del Bilancio regionale.

L'Assessore informa, inoltre, che la Regione potrà valutare iniziative particolari o progetti obiettivi, in accordo con le Associazioni/Federazioni dei donatori di sangue, per la promozione e la propaganda del dono del sangue e per lo sviluppo dell'attività di formazione, da realizzare anche con il concorso delle Aziende Sanitarie e delle istituzioni locali, assicurandone il relativo finanziamento.

L'Assessore rileva che le Aziende Sanitarie garantiscono la fornitura del materiale di consumo necessario all'attività di raccolta e provvedono allo smaltimento del materiale a rischio biologico. Nel caso in cui non venga adottata la distribuzione diretta del materiale di raccolta le Associazioni devono, comunque, concordare con i Servizi Trasfusionali le caratteristiche del materiale in maniera tale da garantire uniformità sul territorio regionale.

L'Assessore ritiene opportuno procedere con cadenza annuale alla rivalutazione dei rimborsi delle attività delle Associazioni/Federazioni dei donatori di sangue, in base ai parametri ISTAT.

La Giunta regionale, sentita la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, rilevato che il Direttore generale della Sanità ha espresso il parere favorevole di legittimità

#### **DELIBERA**

- di approvare lo Schema tipo di Convenzione, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) della L. n.



219/2005, tra le Associazioni/Federazioni dei donatori di sangue e le Aziende Sanitarie regionali, di cui all'allegato A alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;

- di approvare le tariffe dei rimborsi per le attività associative e per le attività di raccolta, di cui all'allegato B alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;
- di approvare la decorrenza delle tariffe di rimborso di cui all'allegato B a far data dal 1° gennaio 2011;
- di provvedere all'adeguamento dei rimborsi delle attività delle Associazioni dei donatori di sangue con decorrenza dal 1° gennaio 2006 fino al 31 dicembre 2010, secondo le tariffe rivalutate in base ai parametri ISTAT di cui all'allegato C alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;
- di stabilire che i rimborsi delle attività associative e di raccolta delle Associazioni/Federazioni dei donatori di sangue, devono essere rivalutati annualmente in base ai parametri ISTAT;
- di stabilire che entro 60 giorni dall'approvazione alla presente deliberazione le Aziende Sanitarie regionali dovranno provvedere alla stipulazione delle Convenzioni attuative con le Associazioni/Federazioni dei donatori di sangue;
- di stabilire che nel caso in cui non venga adottata la distribuzione diretta del materiale di raccolta le Associazioni/Federazioni devono concordare con i Servizi Trasfusionali le caratteristiche del materiale in maniera tale da garantire uniformità sul territorio regionale;
- di stabilire che gli oneri derivanti dal conguaglio dei rimborsi, in base ai parametri ISTAT, delle attività delle Associazioni dei donatori di sangue a partire dal 1° gennaio 2006 fino al 31 dicembre 2010, trovano copertura in apposito capitolo del Bilancio regionale.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul BURAS.

**Il Direttore Generale**

Gabriella Massidda

**Il Presidente**

Ugo Cappellacci